

VADEMECUM

Il canone della televisione è regolato dal RDLg 21/2/1938 n. 246 convertito in L. 4/6/1938 n. 880

(Articolo 1 *Dell'abbonamento alle radioaudizioni.*

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.

Articolo 10

[Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denuncia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucri in modo da impedirne il funzionamento.

La denuncia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla denuncia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 10,20, intestato all'Ufficio del Registro, per spese dell'involucro su accennato ed accessori.

Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio è del pari obbligato alla denuncia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.

L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.

L'utente che ha effettuato le denunce di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato le denunce medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.

Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio già suggellato, deve fame domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 520 da versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale] (1).

(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.

e successivamente L. 6/8/1990 n. 223

Art. 27.

Norme sul canone di abbonamento

1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

(Art. 15 Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1 è coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella L. 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge.)

(La vigna della presente disposizione è cessata il 31 dicembre 1993)

2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.

Esistono diversi tipi di abbonamento alla televisione, quello privato, pagato dai cittadini e quello che pagano **gli esercizi pubblici, come** Bar, i Ristoranti, gli Alberghi ecc.

I privati possono possedere più case e più apparecchi ma **devono pagare** un solo canone: fa fede lo Stato di Famiglia.

In caso di morte del titolare dell'abbonamento, questo passa all'erede. Se costui è già titolare di abbonamento, è sufficiente fare una lettera nella quale dichiara la morte del congiunto e di ereditare il televisore, così da annullare il canone del defunto; se invece non è titolare di abbonamento, diventa titolare di quello del parente morto.

Attenzione: quando muore un congiunto e non si fanno le denunce, **si pagano tutti i canoni arretrati.**

Detto questo passiamo a spiegare come si fa una disdetta:

l'abbonato che vuole disdire il canone TV deve essere in regola con il pagamento degli abbonamenti arretrati, se ciò non fosse deve pagare il tutto con l'aggiunta della mora altrimenti la disdetta non è valida. Nel caso di invio di disdetta di un abbonato moroso, l'Agenzia delle Entrate farà pervenire una lettera nella quale dichiara che si l'abbonamento viene annullato ma che per far questo l'utente deve mettersi in regola con gli arretrati. L'abbonamento è strettamente personale perciò è bene che a fare la disdetta venga il titolare dell'abbonamento stesso e non un parente o un amico (non conviene fare la disdetta per far piacere ad un altro perché nel caso di controversie è questo che ne farà le spese).

Per far la disdetta controlla **il bollettino pagato dell'anno in corso** perché solitamente in questo c'è scritto il NUMERO DI RUOLO DEL TUO ABBONAMENTO e il tuo CODICE FISCALE; con questi due titoli si può fare la disdetta.

Puoi trovare un facsimile della domanda di disdetta cliccando qui.

Compila la domanda in tutte le sue parti, e falla formare al titolare dell'abbonamento.

Compila un Vaglia Postale dell'importo di euro 5,16, intestato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 S.A.T. Sportello Abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121 Torino – con causale "Disdetta abbonamento n°(scrivere numero di ruolo)" e invialo.

A questo punto nella domanda scrivi il numero del Vaglia Postale e poi spedisca con raccomandata R.R. (ricevuta di ritorno).

Prima di spedire ricordati di farne una copia da tenere come documentazione.

Normalmente l'Agenzia delle Entrate fa pervenire al disdettante una lettera in cui si asserisce che il suo abbonamento è stato annullato. La stessa lettera può avere anche **una richiesta di denaro che normalmente si riferisce alle more passate per qualche pagamento avvenuto in ritardo (basta anche un solo giorno); gli importi solitamente sono molto bassi (3 – 5 – 8 euro) e si devono pagare. Per importi superiori controllare bene cosa è successo e perché li richiedono, in caso di dubbi contattaci (link).**

Al disdettante possono arrivare varie lettere sia dalla RAI che dall'Agenzia delle Entrate, in cui si intima di pagare il canone TV : i disdettanti possono rispondere che loro hanno fatto regolare disdetta e che non devono essere più importunati.

Coloro che non hanno mai pagato l'abbonamento devono decidere se rimanere evasori o pagare e mettersi in regola. Per saperne di più contatta l'ADI.

Se durante l'anno vi è un aumento del canone TV, la disdetta la si può fare fino a 30 giorni dopo la pubblicazione dell'aumento sulla Gazzetta Ufficiale; così dice la legge 31/12/1947 art. 2

In caso di aumento della misura del sovrapprezzo, l'abbonato ha facoltà di disdire il proprio abbonamento nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del decreto di aumento, osservando le modalità prescritte dall'art. 10 del RDLgs 21/2/1938 n. 246. Verificandosi variazioni della misura del sovrapprezzo, il Ministro per le P.T. ha facoltà di prorogare i termini di pagamento stabiliti nell'art. 1 del presente decreto. Le disposizioni di cui ai comma precedenti si estendono agli abbonamenti speciali, compresi gli abbonamenti per impianti centralizzati

F.A.Q.

La domanda più ricorrente è :

Ma se si presentano con il mandato di perquisizione cosa faccio?

L'art. 14 della Costituzione recita:

Il domicilio è inviolabile.

Non vi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di SANITA' e di INCOLUMITA' PUBBLICA o a fini ECONOMICI e FISCALI sono regolati da leggi speciali

Nessun giudice firmerà mai un atto di perquisizione domiciliare per controllare se un cittadino è in possesso di un televisore.

Ma se mi insaccano il televisore non posso più guardare la televisione?

Solo la Guardia di Finanza ha il diritto di svolgere il suggellamento, non c'è l'obbligo di farli entrare nel domicilio (vedi domanda precedente) e solo tu hai la responsabilità di consegnare il televisore per l'insaccamento.

Dopo aver fatto disdetta posso guardare la televisione?

Fino a che non avviene il suggellamento il proprietario del televisore ha il diritto di usufruirne a piacimento.

Il Canone TV è una tassa che va versata allo Stato e viene pagato alla Agenzia delle Entrate, organo statale, solo in un secondo tempo una parte di questo viene trasmesso alla RAI TV, che è una

SPA; in caso di non pagamento possono avvalersi degli apparati statali (Equitalia) per recuperare le somme dovute oppure possono far intervenire la Guardia di Finanza.